

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 aprile 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 16.

Assestamento dell'organico del personale in servizio presso gli uffici della giunta e del consiglio regionale e completamento del nuovo assetto organizzativo . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 17.

Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 18.

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 19.

Organizzazione e funzionamento del comitato regionale di controllo . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 20.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 22.

Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 recante: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università». . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 23.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» . . . . . Pag. 11

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1991, n. 72.

Finanziamento integrativo del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni. . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1991, n. 73.

Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1991 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita. . . . . Pag. 13

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 novembre 1991, n. 17-47/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, introdotto con l'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, e dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 9-39/Leg . . . . . Pag. 14

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 16.

**Assestamento dell'organico del personale in servizio presso gli uffici della giunta e del consiglio regionale e completamento del nuovo assetto organizzativo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 30 luglio 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Variazioni dell'organico regionale*

1. In relazione alle esigenze di completamento del nuovo assetto organizzativo e al fine di consentire i provvedimenti attuativi di cui all'art. 35 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono apportate le seguenti variazioni all'organico regionale.

2. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 20 unità.

3. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore direttivo è diminuita di n. 79 unità.

4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di n. 51 unità.

5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 50 unità.

6. La dotazione organica della qualifica funzionale di esecutore è diminuita di n. 33 unità.

7. La dotazione organica delle qualifiche funzionali di operatore e di ausiliario è diminuita, rispettivamente, di n. 3 e n. 6 unità.

## Art. 2.

*Personale con mansioni di terminalista*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo i posti in aumento riferiti alla qualifica di collaboratore professionale, previsti, oltre che dalla presente legge, dalla tabella A della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, per un totale di n. 320 unità, sono assegnati attraverso un'apposita selezione per titoli e prova pratica a dipendenti con qualifica di Esecutore per l'attribuzione della figura professionale di terminalista ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge regionale n. 12.

## Art. 3.

*Personale laureato con qualifica di istruttore direttivo*

1. In relazione al completamento del nuovo assetto organizzativo, il personale in possesso del diploma di laurea attualmente inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, con anzianità di 3 anni nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, potrà accedere alla qualifica funzionale di funzionario previo superamento di concorso interno riservato.

## Art. 4.

*Personale con funzioni di vigilanza nel settore primario*

1. A Modifica di quanto disposto dall'art. 57, terzo comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, i requisiti per l'appartenenza al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli previsti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo.

2. I dipendenti regionali in servizio costituenti il nucleo originario di ispettori di cui al citato art. 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, con anzianità di 5 anni nella qualifica di istruttore alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai posti, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo, previo superamento di concorso interno riservato.

3. I dipendenti regionali che disimpegnano funzioni di delegato speciale per le malattie delle piante in relazione al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 23 ottobre 1986, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono inquadrati nella qualifica funzionale di istruttore direttivo previo superamento di concorso interno riservato.

## Art. 5.

*Adempimenti attuativi*

1. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con proprio provvedimento le modalità di applicazione di quanto previsto dagli articoli precedenti, nei limiti della dotazione organica tabellare in vigore.

## Art. 6.

*Dotazioni organiche*

1. Le dotazioni organiche del personale del ruolo regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 sono così modificate:

	Consiglio	Giunta	Totale
Dirigente regionale generale . . . . .	8	87	95
Dirigente regionale . . . . .	20	250	270
Funzionario . . . . .	19	591	610
Istruttore direttivo . . . . .	11	385	396
Istruttore . . . . .	25	923	948
Collaboratore professionale . . . . .	28	292	320
Esecutore . . . . .	28	679	707
Operatore . . . . .	18	124	142
Ausiliari . . . . .	10	94	104
Addetto alle pulizie . . . . .	1	1	2
<b>Totale . . . . .</b>	<b>168</b>	<b>3.426</b>	<b>3.594</b>

## Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 26 luglio 1991

CREMONESE

92R0110

## LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 17.

**Incentivazione di strutture ricettive per il turismo giovanile.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 30 luglio 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità e beneficiari della legge*

1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti a favorire lo sviluppo delle strutture per il turismo giovanile di cui all'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.

I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:

- a) Enti pubblici;
- b) Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

## Art. 2.

*Iniziativa ammesse a contributo*

1. I contributi regionali sono concessi per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile.

2. Sono considerati prioritari gli interventi di cui al comma 1 che abbiano a oggetto immobili già destinati a ostelli per la gioventù.

## Art. 3.

*Contributi*

1. I contributi regionali sono concessi in conto capitale fino a un massimo del 70% della spesa ammessa a contributo.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le iniziative di importo superiore a L. 100.000.000 di spesa ritenuta ammissibile e non superiore a L. 500.000.000.

## Art. 4.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge, gli enti e le associazioni di cui all'art. 1 devono presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale corredata di:

- a) progetto esecutivo;
- b) preventivo dettagliato di spesa e relativo piano finanziario;
- c) assenso del proprietario a eseguire gli interventi ove il richiedente non fosse proprietario dell'immobile;
- d) indicazioni dei tempi di realizzazione dell'intervento;
- e) copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37.

2. Le domande di contributo devono essere redatte in conformità al modello predisposto dal Dipartimento per il turismo.

## Art. 5.

*Riparto dei contributi*

1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute ai sensi dell'art. 4, approva, entro il 31 agosto, un piano annuale di riparto che preveda:

- a) i soggetti beneficiari dei contributi, le opere e le spese: al finanziamento;
- b) l'ammontare del contributo concesso;
- c) i tempi entro i quali i beneficiari devono realizzare gli interventi finanziati.

2. La Giunta regionale, nei casi di documentata oggettiva impossibilità di completare l'iniziativa entro i termini stabiliti, può, su preventiva richiesta degli interessati e per una sola volta, accordare un congruo periodo di proroga, decorso il quale la Giunta dichiara la decadenza del contributo.

3. La deliberazione di ammissione vale quale atto di concessione del contributo in essa previsto e quale impegno di spesa a carico del bilancio regionale dei relativi esercizi, ferma restando l'erogazione del contributo medesimo con le modalità di cui all'art. 8.

## Art. 6.

*Vincolo di destinazione turistica*

1. Le iniziative finanziate sono vincolate alla loro specifica destinazione per cinque anni, salvo diversa determinazione della Giunta regionale in relazione alla consistenza del contributo assegnato.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri a cura dei beneficiari.

## Art. 7.

*Verifica*

1. La Giunta regionale provvede alla verifica dell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

## Art. 8.

*Erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo avviene in due rate concesse mediante liquidazione di spesa del Dirigente del Dipartimento per il turismo.

2. La liquidazione della prima rata, pari al 50% del finanziamento concesso, è adottata contemporaneamente all'assegnazione del contributo a favore del destinatario, previa presentazione della certificazione di inizio dei lavori e della fidejussione di cui all'art. 10.

L'erogazione della seconda rata è subordinata alla verifica di cui all'art. 7, nonché all'acquisizione della documentazione tecnica e contabile finale.

## Art. 9.

*Riduzione e revoca dei contributi*

1. I contributi sono ridotti o revocati, con delibera della Giunta regionale, qualora:

- a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;
- b) l'iniziativa non sia realizzata in conformità a quanto indicato nella domanda e nei relativi allegati tecnici e amministrativi o alle modifiche previamente autorizzate dalla Giunta regionale.

## Art. 10.

*Garanzia fidejussoria*

1. L'ente o l'associazione beneficiari del contributo si impegna alla sua restituzione nel caso in cui sia adottato un provvedimento di riduzione o di revoca.

2. A garanzia dell'obbligo di cui al comma 1, l'ente o l'associazione beneficiari presenta apposita fidejussione, con validità fino all'avvenuta esecuzione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce e, comunque, fino all'avvenuta verifica di cui all'art. 7.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere di L. 475.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal cap. 80230 «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» - partita n. 2 «Interventi a favore del turismo giovanile» - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono istituiti i seguenti capitoli per competenza e per cassa:

cap. 31034 «Contributi in conto capitale a enti pubblici per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile», con lo stanziamento di L. 75.000.000;

cap. 31036 «Contributi in conto capitale ad associazioni private per la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati o da destinarsi a complessi ricettivi per il turismo giovanile», con lo stanziamento di L. 400.000.000.

3. Per i successivi esercizi finanziari l'entità della somma di cui al comma 1 è definita mediante approvazione della legge annuale di bilancio.

#### Art. 12.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande possono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa e possono riferirsi anche a interventi già in atto purché non siano stati realizzati per una quota superiore al 50 per cento.

#### Art. 13.

##### *Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93.

#### Art. 14.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 26 luglio 1991

CREMONESE

92R0111

## LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 18.

### Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 30 luglio 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

#### Art. 2.

##### *Composizione, elezione e durata*

1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il Consiglio regionale, sono rieleggibili e sono scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. In caso di cessazione o decadenza di uno o più componenti il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione con nuovi membri, che restano in carica fino al rinnovo del Comitato.

3. Il Comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, con votazioni distinte, il Presidente e il Vicepresidente.

4. Il Comitato, per il suo funzionamento, si dota di un regolamento interno.

#### Art. 3.

##### *Incompatibilità*

1. I componenti del Comitato radiotelevisivo non possono, a pena di decadenza, rivestire per tutta la durata del mandato la carica di consigliere regionale, nonché incarichi continuativi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

11.

#### Art. 4.

##### *Funzioni*

1. Il Comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva.

2. Esprime parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, così come previsto dall'art. 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Esprime il parere su proposte di legge e di provvedimenti a carattere generale che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Propone alla Giunta regionale ogni opportuna iniziativa, al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, attraverso la promozione di apposite convenzioni con le università e le strutture universitarie e altri soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

7. Il Comitato radiotelevisivo formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della Concessionaria pubblica; regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme della Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la Concessionaria pubblica; propone i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della Concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale.

#### Art. 5.

##### *Rapporti con altri organi e forme di partecipazione*

1. Il Comitato radiotelevisivo, in relazione all'art. 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

2. In relazione a dette funzioni il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e delle reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

3. In relazione a dette attività il Comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 8.

4. Il Comitato intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62, anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Il Comitato radiotelevisivo promuove forme idonee di partecipazione delle associazioni delle emittenti private operanti nella regione, delle associazioni degli utenti e di tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso audizioni, incontri periodici e iniziative regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

#### Art. 6.

##### *Funzionamento*

1. Al funzionamento del Comitato si provvede con finanziamento annuale risultante da apposito capitolo di spesa del bilancio.

2. Il Comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito Ufficio, istituito nell'ambito del Dipartimento per l'informazione ed editoria e dipendente funzionalmente dal Comitato stesso.

#### Art. 7.

##### *Programmazione attività*

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale un programma-quadro della sua attività unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio precedente.

#### Art. 8.

##### *Relazione sull'attività*

1. Il Comitato radiotelevisivo presenta annualmente alla Giunta regionale che lo trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo veneto formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

#### Art. 9.

##### *Indennità di funzione*

1. Al Presidente del Comitato spetta una indennità determinata nella misura del 20% dell'indennità percepita dai Consiglieri regionali. Al Vicepresidente spetta un'indennità pari al 50% dell'indennità percepita dal Presidente del Comitato.

2. Ai componenti del Comitato è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a L. 120.000.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previste per i dirigenti di più elevato livello funzionale.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1991, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 80020 «Fondo di riserva per le spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 è istituito il capitolo 3450 denominato «Spese per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» con lo stanziamento di lire 100 milioni per competenza e per cassa. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.

#### Art. 11.

##### *Abrogazione di norme*

1. Il regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 2, avente per oggetto: «legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 5, istituzione e funzionamento del Comitato regionale veneto per il Servizio radiotelevisivo», è abrogato.

#### Art. 12.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 26 luglio 1991

CREMONESE

92R0112

## LEGGE REGIONALE 26 luglio 1991, n. 19.

**Organizzazione e funzionamento del comitato regionale di controllo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 68 del 2 agosto 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
ORGANIZZAZIONE

## Art. 1.

*Comitato regionale di controllo*

1. Il Comitato regionale di controllo informa la propria attività ai principi di autonomia degli enti locali.

2. Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dal Comitato regionale di controllo, costituito nei modi stabiliti dalla legge dello Stato, e così articolato:

a) n. 1 Sezione centrale, con sede a Venezia;

b) n. 7 Sezioni provinciali, rispettivamente con sede a Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

## Art. 2.

*Competenze del Comitato regionale di controllo*

1. La Sezione centrale esercita l'attività di controllo sugli atti della Città metropolitana, delle province, dei consorzi a partecipazione provinciale e delle Unità locali socio-sanitarie.

2. Le Sezioni provinciali esercitano l'attività di controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle unioni tra comuni, delle comunità montane e delle Ipub aventi sede nel territorio provinciale.

## Art. 3.

*Composizione e durata delle sezioni*

1. Ciascuna Sezione è composta da 5 componenti effettivi, di cui 4 eletti dal Consiglio regionale e 1 designato dal Commissario di governo, e da 3 supplenti, di cui 2 eletti dal Consiglio regionale e 1 designato dal Commissario di governo.

2. Per l'esercizio del controllo sugli atti delle unità locali socio-sanitarie, la Sezione centrale è integrata, ai sensi dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni e dell'art. 29, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, da un rappresentante del Ministero del tesoro, nonché da un esperto in materia sanitaria e da un supplente eletti dal Consiglio regionale nei modi di cui al comma 3.

3. L'elezione, per ogni Sezione, dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale, avviene con votazioni separate per ciascuna categoria; risultano eletti i candidati che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Gli ordini professionali inviano le terne di esperti di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per la nomina dei componenti elettivi della Sezione centrale, i competenti Ordini professionali della provincia di Venezia designano le rispettive terne, d'intesa con i corrispondenti ordini delle altre province. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente alla elezione, nell'osservanza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali.

5. Le Sezioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono dallo stesso insediate entro trenta giorni dalla data del decreto di nomina.

6. Le Sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi Organi.

## Art. 4.

*Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Sezione*

1. Alla prima seduta, presieduta dal componente elettivo più anziano di età la Sezione elegge, con distinte votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità il più anziano di età.

## Art. 5.

*Funzioni del Presidente e del Vicepresidente della Sezione*

1. Il Presidente rappresenta la Sezione, convoca e presiede le sedute, fissa l'ordine del giorno, designa i relatori e sovrintende agli uffici.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente elettivo più anziano di età.

## Art. 6.

*Componenti supplenti*

1. I componenti supplenti partecipano alle sedute anche con funzioni di relatore; in caso di assenza del componente effettivo della corrispondente categoria; concorrono a formare il numero legale e a partecipare alle decisioni con voto deliberativo. Ai fini della sostituzione dei componenti effettivi, fra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale di cui all'art. 42, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha la precedenza il più anziano di età.

## Art. 7.

*Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei componenti*

1. I casi di incompatibilità e ineleggibilità con la funzione di componente della Sezione sono indicati dalla legge statale.

2. Le cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità comportano la decadenza.

3. È, altresì, causa di decadenza l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, oppure a un numero di sedute almeno pari a un terzo di quelle svoltesi in ogni trimestre.

4. Le cause di decadenza sono contestate per iscritto dal Presidente della Sezione all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

5. Qualora l'ipotesi di decadenza riguardi il Presidente della Sezione, la contestazione è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

6. Qualora l'interessato non abbia prodotto le giustificazioni richieste o non abbia rimosso le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenute, la decadenza, in relazione al procedimento esperito, è dichiarata dal Consiglio regionale per i componenti elettivi o dal Presidente della Giunta regionale per gli altri.

## Art. 8.

*Dimissioni dei componenti*

1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate, per il tramite del Presidente della Sezione, al Presidente della Giunta regionale, che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione; i componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

## Art. 9.

*Sostituzione dei componenti*

1. I componenti della Sezione dimissionari e quelli che abbiano cessato di farne parte sono sostituiti nei modi seguiti per la nomina entro il termine di sessanta giorni, rispettivamente, dalla presentazione delle dimissioni e dalla cessazione.

## Art. 10.

*Sospensione dei componenti sottoposti a processo penale*

1. I componenti della Sezione sono sospesi dalle funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione per gli amministratori degli Enti locali sottoposti a processo penale.

## Art. 11.

*Scioglimento e ricostituzione delle Sezioni*

1. Le Sezioni possono essere sciolte quando, per accertato e duraturo impedimento, si trovino nell'impossibilità di funzionare o quando, malgrado diffida della Giunta regionale, adottino reiteratamente provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge.

2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su conforme parere del Consiglio regionale.

3. In caso di scioglimento, alla Sezione provinciale subentra, nell'attività di controllo, la Sezione centrale; alla Sezione centrale subentra la Sezione della provincia dove ha sede l'Ente.

4. La ricostituzione delle Sezioni è effettuata nei modi previsti dall'art. 3, entro il termine di sessanta giorni dal decreto di scioglimento.

## Art. 12.

*Uffici e personale delle Sezioni*

1. Per gli uffici e il personale addetto alle Sezioni, valgono le disposizioni di cui agli articoli 16, 170 e 171 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

2. La Giunta regionale fornisce alle Sezioni le strutture e il personale per far fronte alle esigenze, anche temporanee, dell'attività di controllo e di consulenza.

## Art. 13.

*Commissione tecnica consultiva*

1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione, di cui all'art. 21, è istituita una Commissione tecnica consultiva.

2. La Commissione è presieduta dal Segretario generale della programmazione.

3. Fanno parte della Commissione l'assistente per l'area legislativa legale e di controllo, che la presiede in caso di assenza o impedimento del Segretario generale della programmazione, il dirigente generale del Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo, il dirigente generale del Dipartimento enti locali, i dirigenti generali degli uffici delle Sezioni, due dirigenti generali regionali e tre esperti nelle materie giuridico-amministrative designati dalla Giunta regionale. Svolge le funzioni di segreteria un funzionario del Dipartimento per la funzione di controllo.

4. La Commissione viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Ai componenti esperti viene corrisposto un compenso forfettario, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, nell'importo massimo previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

TITOLO II  
FUNZIONAMENTO

## Art. 14.

*Calendario delle sedute*

1. La Sezione si riunisce, di norma, due volte alla settimana, durante l'orario degli uffici regionali.

2. La Sezione stabilisce il calendario delle proprie sedute, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Qualora il Presidente ne ravvisi la necessità convoca la Sezione in giorni diversi da quelli prestabiliti, mediante avviso ai componenti, comunicato, con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.

## Art. 15.

*Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute viene depositato, con la relativa documentazione, presso la Segreteria della Sezione, almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.

2. La Sezione può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno, qualora ci sia il consenso unanime dei componenti effettivi assegnati.

## Art. 16.

*Sedute della Sezione*

1. Le sedute della Sezione non sono pubbliche.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto e con voto palese; non è consentita l'astensione.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Lo scrutinio avviene per appello nominale e i voti negativi debbono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.

6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

7. Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate per alzata di mano.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il componente della Sezione deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione sugli atti ai quali sia direttamente o indirettamente interessato, o ai quali siano interessati il coniuge o il convivente abituale, i parenti o gli affini entro il quarto grado e le persone legate da vincoli di adozione e di affiliazione. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione degli affari.

## Art. 17.

*Verbale delle sedute*

1. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore di ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate, nonché l'indicazione dei voti negativi e delle relative motivazioni.

## Art. 18.

*Relazione annuale*

1. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività dell'anno precedente, nella quale, in particolare, sono segnalate le norme della legislazione regionale che danno adito a contrasti interpretativi.

## Art. 19.

*Collaborazione con gli Organi della Regione*

1. Le Sezioni sono tenute a fornire al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale le informazioni, i dati e i chiarimenti richiesti sullo svolgimento della loro attività.

2. Il Presidente della Giunta regionale convoca almeno una volta all'anno, i Presidenti e i componenti delle Sezioni al fine di:

a) esaminare la relazione di cui all'art. 18;

b) promuovere eventuali iniziative per la semplificazione delle procedure e la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

## Art. 20.

*Coordinamento dell'attività delle Sezioni*

1. Al fine di favorire l'unitarietà d'indirizzo nell'attività di controllo, il Presidente della Giunta regionale promuove adunanze periodiche dei Presidenti delle Sezioni, per addivenire a un orientamento comune. Qualora lo richieda l'importanza dell'argomento, può essere convocata l'adunanza plenaria dei componenti delle Sezioni.

2. In riferimento agli argomenti trattati e agli indirizzi interpretativi emersi nelle adunanze plenarie, la Giunta regionale dirama note di prevalente orientamento; le singole Sezioni, per discostarsi dalle stesse, devono dare adeguata motivazione.

## Art. 21.

*Collaborazione degli uffici regionali*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, e per la migliore valutazione degli aspetti tecnici relativi ad atti sottoposti al controllo, la Sezione può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.

## TITOLO III

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO

## Art. 22.

*Controllo di legittimità*

1. Il controllo di legittimità sugli atti della città metropolitana, delle province, dei comuni e degli altri enti di cui all'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esercita esclusivamente sugli atti indicati all'art. 45 e con le modalità di cui all'art. 46 della stessa legge.

2. Le deliberazioni del consiglio comunale e provinciale e quelle della giunta comunale e provinciale da sottoporre a controllo preventivo di legittimità, per espressa volontà del consiglio o della giunta a norma dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono inviate alla Sezione, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla loro adozione, fatti salvi i diversi termini stabiliti dalla legge dello Stato.

3. Le deliberazioni della Giunta sottoposte a controllo per iniziativa di un numero qualificato di consiglieri sono inviate, con le relative richieste, alla Sezione, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta medesima; in tal caso, l'esecutività delle deliberazioni è interrotta.

4. Le deliberazioni, in ordine alle quali siano stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, non possono essere annullate per motivi diversi da quelli indicati nell'ordinanza interlocutoria e si intendono decadute, ove non sia fatta pervenire risposta alla Sezione entro centoventi giorni dal ricevimento della raccomandata contenente l'ordinanza di cui al comma 2 dell'art. 28. Nel caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, il termine è ridotto a trenta giorni.

5. Nell'ipotesi che l'atto sottoposto al controllo presenti un vizio di legittimità che investa solo una parte dell'atto medesimo, senza coinvolgere la parte residua, la Sezione dispone l'annullamento parziale.

## Art. 23.

*Controllo sostitutivo*

1. Quando l'ente locale ometta o ritardi un atto obbligatorio per legge, la Sezione, d'ufficio o su richiesta, diffida l'ente a emanare l'atto entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga per motivate ragioni di urgenza.

2. Decorso inutilmente il termine, la Sezione nomina un commissario *ad acta*, scelto fra i dipendenti della Regione.

3. Ai fini dell'esercizio del potere di cui ai commi 1 e 2, le Sezioni possono chiedere agli enti locali dati e informazioni, nonché disporre eventuali sopralluoghi.

4. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 39 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di bilancio e di conto consuntivo.

## Art. 24.

*Invio degli atti a controllo*

1. Gli atti soggetti a controllo devono essere trasmessi in triplice copia alla Segreteria della Sezione competente.

2. La Segreteria riceve gli atti nell'intero arco dell'orario di servizio e provvede, all'atto del ricevimento, ad apporre sulle tre copie dell'atto il timbro data, restituendo un esemplare delle stesse all'ente interessato, a titolo di ricezione dell'atto.

3. Avuto riguardo alla scadenza del termine per ogni singolo atto, la Segreteria comunica all'ente di provenienza, tramite mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, l'interruzione del termine o l'annullamento dell'atto, facendo seguire, entro dieci giorni, copia dei provvedimenti.

4. Per il decorso dei termini di decadenza per l'invio degli atti ordinari e urgenti, si ha riguardo alla certificazione postale della data di spedizione o, in mancanza, alla data rilevabile dal timbro di ricezione apposto dagli uffici; per il decorso dei termini per l'esercizio dell'attività di controllo, si ha riguardo solo alla data rilevabile dal timbro di ricezione apposto dagli uffici.

## Art. 25.

*Modalità per l'istruzione delle pratiche*

1. Quando un atto presenti manifeste irregolarità formali o, quando, per la completa istruzione, sia necessario acquisire ulteriori documenti o precisazioni, gli uffici possono mettersi in contatto con l'ente interessato affinché vi provveda, restando impregiudicati i poteri della sezione.

## Art. 26.

*Audizione di rappresentanti degli Enti locali*

1. La Sezione ha facoltà e, se richiesta nel termine indicato dal comma 2, l'obbligo di convocare i rappresentanti delle amministrazioni interessate, per avere delucidazioni sugli atti sottoposti al controllo.

2. La richiesta di audizione deve pervenire alla Sezione almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di legge previsto per l'esercizio del controllo.

3. Dell'udienza viene redatto processo verbale.

## Art. 27.

*Osservazioni, esposti e reclami*

1. Chiunque può presentare alla Sezione competente, avverso l'atto da sottoporre a controllo, osservazioni, esposti e reclami, i quali vengono allegati, a cura della Segreteria, al fascicolo dell'atto da esaminare.

2. Qualora la Sezione li ritenga rilevanti ai fini della decisione, chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato.

## Art. 28.

*Forma dei provvedimenti*

1. Per l'annullamento degli atti sottoposti a controllo, i provvedimenti assumono la firma di ordinanza adeguatamente motivata con riferimento specifico ai vizi di legittimità riscontrati.

2. L'ordinanza di interruzione del termine, per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, può essere motivata anche succintamente.

3. Quando la Sezione riscontra la legittimità dell'atto, la decisione è apposta in calce allo stesso con la formula: «Per presa d'atto». Su richiesta dell'ente interessato, la Segreteria restituisce copia dell'atto, munita del visto.

4. Le deliberazioni divenute esecutive sono archiviate a cura del dirigente generale degli uffici della Sezione.

5. I provvedimenti assunti dalla Sezione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e allegati al verbale della seduta.

## Art. 29.

*Pubblicità degli atti*

1. Un estratto del verbale della seduta, da cui deve essere omesso ogni riferimento al nominativo del relatore e alle modalità di voto dei singoli componenti, è pubblicato, per cinque giorni consecutivi, in apposito albo esposto nei locali di ingresso della sede della Sezione.

2. Le principali decisioni delle Sezioni, con le relative motivazioni di riferimento, sono pubblicate periodicamente, a cura del Dipartimento per la funzione di controllo, sulla rivista regionale: «Il Diritto della Regione» o su altra pubblicazione regionale.

## Art. 30.

*Archiviazione degli atti*

1. All'archiviazione degli atti sottoposti a controllo si provvede a norma delle vigenti disposizioni.

2. Gli atti di cui al comma 1, a eccezione degli statuti, dei regolamenti e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni, trascorsi i quali si provvede alla loro archiviazione, in conformità alle modalità stabilite dalla Giunta regionale.

## Art. 31.

*Rilascio di attestazioni e visti*

1. La Sezione è tenuta al rilascio di attestazioni, dichiarazioni, nulla osta e visti solo nei casi previsti dalla legge.

## Art. 32.

*Copia e visione degli atti*

1. Chiunque abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ottenere dalla Segreteria la visione e il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dalla Sezione e del verbale delle sedute.

2. La visione può avvenire solo ad avvenuta pubblicazione dell'estratto del verbale della seduta; il rilascio della copia è subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione, in conformità alle norme vigenti in materia.

## Art. 33.

*Impugnativa dei provvedimenti delle Sezioni e rappresentanza in giudizio*

1. La rappresentanza in giudizio per l'attività delle Sezioni spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. Le Sezioni trasmettono al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso giurisdizionale e forniscono ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.

## TITOLO IV

CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE  
DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA (IPAB)

## Art. 34.

*Controllo sugli atti delle Ipab*

1. Il controllo di legittimità sugli atti delle Ipab si svolge esclusivamente sulle deliberazioni concernenti:

- a) bilanci e conti consuntivi;
- b) regolamenti;
- c) piante organiche, relativi ampliamenti e trasformazioni, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
- d) acquisti e alienazioni immobiliari, nonché relative permuta;
- e) locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
- f) atti comportanti spese annuali per un valore superiore a lire 50 milioni, o spese pluriennali per un valore complessivo superiore a lire 70 milioni;
- g) trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

2. Per il procedimento di controllo e l'invio degli atti, si osservano le disposizioni di cui alla presente legge.

TITOLO V  
INDENNITÀ

## Art. 35.

*Indennità ai componenti*

1. Le sedute della Sezione sono retribuite fino a un massimo di centoventi per anno.

2. Al Presidente della Sezione è corrisposta un'indennità mensile di carica pari al settanta per cento di quella massima prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i presidenti di province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti.

3. Agli altri componenti la Sezione è corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità di presenza pari al doppio di quella prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, per i consiglieri di province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti.

4. L'indennità di presenza giornaliera, al di fuori dei limiti di cui al comma 1, compete anche per la partecipazione alle adunanze di cui agli articoli 19 e 20.

5. Ai Presidenti e ai componenti delle Sezioni si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi, alle aspettative e al raddoppio dell'indennità di carica.

6. Ai componenti delle Sezioni che partecipino alle sedute e alle adunanze di cui alla presente legge, in località che disti non meno di dieci chilometri da quella di abituale dimora, spetta, in quanto dovuto, e limitatamente ai percorsi effettuati nel territorio regionale, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servano del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo della benzina super. La distanza chilometrica va computata con riferimento alla località di lavoro, anziché a quella di abituale dimora quando la prima località è più vicina a quella della seduta.

7. Ai Presidenti delle Sezioni o ai componenti dagli stessi delegati, che per motivi inerenti alla funzione si rechino fuori della località ove ha sede la Sezione, è corrisposto il trattamento economico di missione, nella misura e con i criteri previsti dalla legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo, per il computo della distanza chilometrica, quanto disposto dal comma 6.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 36.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 28 giugno 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 37.

*Norma finanziaria*

1. Le spese per il funzionamento delle Sezioni di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

2. Per gli anni successivi le spese faranno carico al corrispondente capitolo dei relativi esercizi finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 30 luglio 1991

CREMONESE

92R0113

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 20.

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 80 del 10 settembre 1991)

(Omissis).

92R0114

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 21.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 80 del 10 settembre 1991)

(Omissis).

92R0115

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 22.

**Modifica della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 recante: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle università».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 1*

*della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50*

1. All'art. 1, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«La presente legge disciplina inoltre l'attuazione del diritto allo studio, nello spirito del primo comma, a favore degli studenti di altre nazionalità, fruitori di borse di studio e iscritti a Università con le quali gli Atenei veneti abbiano istituito rapporti di collaborazione e scambio».

## Art. 2.

*Modifica dell'art. 3*

*della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50*

1. L'art. 3, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 è così sostituito:

## «Art. 3.

*Beneficiari*

Dei servizi di cui alle lettere a) e c) del primo comma e quelli di cui alle lettere a) e g) del secondo comma, del precedente art. 2, possono fruire tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole dirette ai fini speciali o a scuole di specializzazione o a corsi di perfezionamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e a quelli di dottorato di ricerca che si svolgono presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, le Accademie di belle arti, statali e non statali, aventi sede principale nel territorio regionale anche se svolti in altre regioni, nonché studenti appartenenti ad altra nazionalità, fruitori di borse di studio, iscritti a Università con le quali gli Atenei veneti abbiano istituito rapporti di collaborazione e di scambio.

Dei servizi di cui alle lettere b), d) ed e) del primo comma, e quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e) del secondo comma dell'articolo precedente, sono ammessi a fruire, mediante concorso, i medesimi soggetti di cui al comma precedente con le limitazioni contenute nei successivi articoli 17, 19, 24 e 26.

Dei servizi di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 2 possono fruire anche gli studenti di altra nazionalità fruitori di borse di studio di cui al primo comma.

Dei servizi di cui alla lettera c), del secondo comma, dell'articolo precedente, possono fruire senza concorso, i medesimi soggetti di cui al primo comma del presente articolo, che siano iscritti in regolare corso di studi o fuori corso da non più di un anno.

Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli a cui lo Stato ha riconosciuto la qualifica di rifugiati politici, usufruiscono dei benefici di cui alla presente legge nei limiti della vigente legislazione statale, nonché delle condizioni previste dagli impegni internazionali.

Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità».

## Art. 3.

*Modifica dell'art. 19*

*della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50*

1. L'art. 19, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, è così sostituito:

## «Art. 19.

*Servizio abitativo*

Il servizio abitativo è gestito dall'E.S.U. direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati.

Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;

b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.

Alle strutture abitative, non utilizzate per assegni di studio erogati sotto forma di servizi, si accede per pubblico concorso previa presentazione di titoli idonei ad attestare le reali condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati; in particolare per l'accesso ai collegi universitari si possono prevedere forme di accertamento circa gli interessi dei candidati a partecipare alle iniziative culturali specifiche di ogni collegio.

Al concorso possono partecipare gli iscritti alle università degli studi, agli Istituti di istruzione superiore o alle Accademie di belle arti fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea, o del corso delle scuole dirette a fini speciali e sino al primo anno fuori corso, purchè in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando e siano impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede universitaria.

Alle strutture abitative gestite dall'E.S.U. accedono altresì, fino al limite massimo del 10% dei posti letto disponibili, gli studenti appartenenti ad altre nazionalità di cui al secondo comma dell'art. 1, secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 31.

Ove la domanda di servizi abitativi superiori la disponibilità degli alloggi gestiti dall'ente direttamente o in convenzione, quest'ultimo può assegnare un contributo nella misura stabilita annualmente dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 31.

I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impegno con la Regione o con l'E.S.U. e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.

L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario accademico e comunque per periodi non superiori a 10 mesi. Con delibera motivata del Consiglio di amministrazione possono essere concesse deroghe al vincolo precedente per singoli casi.

L'E.S.U. può stipulare nel rispetto degli orientamenti culturali e pedagogici, convenzioni con enti, società, cooperative o privati che gestiscono residences, collegi, o altre strutture abitative a un costo unitario annuo in misura non superiore a quello sostenuto capitarmente nei propri servizi abitativi. La convenzione deve prevedere che l'ammissione degli utenti avvenga a condizioni corrispondenti a quelle previste per i servizi abitativi dell'E.S.U.

#### Art. 4.

*Modifica dell'art. 29  
della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50*

1. Dopo il quinto comma dell'art. 29 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

«Gli studenti stranieri e apolidi che si trovino nel territorio del Veneto, provenienti da paesi in stato di guerra, o occupati, nonché gli studenti rifugiati politici o comunque provenienti da paesi extracomunitari privi di adeguate strutture organizzative istituzionali, possono presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà, in luogo delle dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali dei loro paesi di origine, attestante le condizioni di reddito del nucleo familiare. L'accertamento delle anomale situazioni in cui versano gli studenti interessati è effettuato dall'E.S.U. competente, con apposito atto deliberativo.»

#### Art. 5.

*Modifica dell'art. 31  
della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50*

1. Al secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi a favore degli studenti di altre nazionalità di cui al comma secondo dell'art. 1; i) l'entità del contributo di cui al sesto comma dell'art. 19».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 settembre 1991

CREMONESE

92R0116

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1991, n. 23.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12: «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica dell'art. 13  
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dai seguenti:

«4. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente spetta, ove titolare di retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il Dirigente regionale preposto alla direzione di un Servizio.

5. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente si applica altresì l'art. 12, comma 7.»

#### Art. 2.

*Modifica dell'art. 45  
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un massimo di cinque membri, esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, di cui uno, designato nel decreto di nomina, che la presiede, e un altro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti delle commissioni giudicatrici possono essere scelti anche tra il personale regionale in quiescenza, che non sia cessato dal servizio per motivi disciplinari o per decadenza dall'impiego.»

#### Art. 3.

*Modifica dell'art. 73  
della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. L'art. 73 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 73.

*Congedo ordinario*

1. L'impiegato ha diritto a un congedo ordinario retribuito della durata di 26 o 30 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di servizio sia articolato su 5 o 6 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 e successive modificazioni.

2. La Regione organizza i propri servizi in modo da consentire a tutto il personale la effettiva fruizione, nel corso dell'anno, delle 4 giornate di riposo previste dall'art. 1, lett. b) della legge n. 937 del 1977.

3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta festiva. Per la sede di Venezia, la ricorrenza è stabilita al 21 novembre, secondo la consuetudine locale.

4. Per l'anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio. Analogamente, al personale assunto a tempo determinato, il congedo ordinario spetta in misura proporzionale al servizio.

5. Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell'anno successivo.

6. Il congedo ordinario in corso di fruizione è interrotto in caso di ricovero ospedaliero, di gravi malattie e di infortuni gravi, adeguatamente documentati.

#### Art. 4.

##### *Modifica dell'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. L'art. 104 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 104.

##### *Trattamento di missione*

1. Al personale della Regione comandato in missione fuori della circoscrizione comunale dove è ubicata la sede di servizio compete l'indennità di trasferta nelle misure, rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al disposto del decreto del Ministro del Tesoro previsto dal comma 3, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio.

2. Per i periodi di missione eccedenti le ventiquattro ore o per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.

3. Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate.

4. Al personale inviato in missione in località che dista, dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, secondo gli orari ufficiali dei servizi di linea o per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo di I categoria per il personale con la qualifica di Dirigente regionale generale e di II categoria per il rimanente personale e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire 32.000 per il primo pasto e complessive lire 63.900 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 compete un importo pari al trenta per cento delle venti misure delle indennità orarie e/o giornalieri. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornalieri, intere.

6. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

7. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 4 sono rivalutati annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità al disposto del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previsto dal quinto comma, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

8. Il personale inviato in missione in località del territorio regionale, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede, salvo quanto disposto al comma 4.

9. Ai fini del computo delle distanze tra la località di partenza e quella di arrivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

10. Per i dipendenti in missione fruitori di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro Ente pubblico l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

11. Nel caso di dipendenti che effettuino più di 15 missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.

12. Per le missioni continuative svolte nella medesima località, l'indennità di trasferta cessa dopo 240 giorni continui.

13. L'indennità di trasferta non è dovuta per missioni compiute:

- a) nella località di abituale dimora;
- b) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore;
- c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica;
- d) in località distanti meno di 10 chilometri.

14. Alla liquidazione e al pagamento delle indennità di trasferta nonché al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dall'applicazione della normativa sulle missioni si provvede con ordinanza del Presidente della Giunta regionale in base agli atti prodotti dal dipendente interessato, visti dal dirigente responsabile e controllati dal direttore del Dipartimento per il personale.

15. In caso di missione di durata non inferiore a ventiquattro ore il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato possono, su richiesta dell'interessato, autorizzare la corresponsione allo stesso di un'anticipazione di importo pari all'ammontare delle spese di viaggio e ai due terzi dell'indennità di missione spettante.

16. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio per:

- a) attività di protezione nelle situazioni di prima urgenza;
- b) opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

17. Per il personale indicato nel comma 16, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto».

#### Art. 5.

##### *Modifica dell'art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Il comma 1 dell'art. 119 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

«1. Gli aumenti periodici di stipendio anticipati per la nascita di figli, nonché le quote di aggiunta di famiglia per la moglie e di figli a carico, sono attribuiti con provvedimento del responsabile del Dipartimento per il personale, in base ai documenti prodotti dal dipendente interessato, senza alcun altro provvedimento formale».

#### Art. 6.

##### *Introduzione dell'art. 136-bis della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Dopo l'art. 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, è aggiunto il seguente art. 136-bis:

#### «Art. 136-bis.

##### *Inquadramento personale proveniente dal Provveditorato al porto di Venezia*

1. Nei posti vacanti dell'organico regionale potranno essere inquadrate in ruolo, previo colloquio selettivo di idoneità riservato agli interessati e a domanda da prodursi al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Provveditorato al porto di Venezia, attualmente in posizione di comando presso gli uffici regionali.

2. L'inquadramento è disposto in conformità alla tabella di equiparazione allegata alla presente legge».

#### Art. 7.

##### *Abrogazione degli articoli 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12*

1. Sono abrogati gli articoli 28 e 174 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 6 settembre 1991

CREMONESE

## ALLEGATO

Tabella di corrispondenza fra le qualifiche funzionali del personale - ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 - e i livelli del personale degli Enti portuali.

Qualifiche funzionali	Livelli
Dirigente regionale generale . . . . .	IX
Dirigente regionale . . . . .	VII-VIII
Funzionario . . . . .	VI
Istruttore direttivo . . . . .	V
Istruttore . . . . .	IV
Collaboratore professionale . . . . .	III
Esecutore . . . . .	II
Operatore . . . . .	I
Ausiliario . . . . .	I
Addetto alle pulizie . . . . .	—

92R0117

## REGIONE VALLE D'AOSTA

## LEGGE REGIONALE 29 novembre 1991, n. 72.

**Finanziamento integrativo del Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 10 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La spesa complessiva di lire 48.000 milioni, autorizzata dal comma uno dell'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1991/93), per la realizzazione del programma triennale 1991/93 finanziato dal Fondo regionale investimenti occupazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (istituzione del FRIO) e successive modificazioni, è incrementata di lire 33.092 milioni.

2. L'ulteriore autorizzazione di spesa di cui al comma uno è ripartita in lire 5.000 milioni per l'anno 1991, lire 14.000 milioni per l'anno 1992 e lire 14.092 milioni per l'anno 1993.

## Art. 2.

1. L'ulteriore autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 è finalizzata a finanziare le richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ai fini della formazione del programma triennale 1991/93, non incluse nel programma medesimo per insufficienza di disponibilità finanziarie.

## Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 21145 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante utilizzo, per lire 5.000 milioni delle risorse disponibili iscritte al capitolo 21205 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

b) per gli anni 1992 e 1993 mediante utilizzo, per lire 28.092 milioni, delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67030 del bilancio pluriennale 1991/1993.

## Art. 4.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

*In diminuzione:*

Cap. 21205: «Spese per la costruzione o adeguamento di autorimesse a valere sul fondo regionale investimenti occupazione. Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, art. 1, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni L. 5.000.000.000.

*In aumento:*

Cap. 21145: «Spese per l'attuazione dei programmi triennali relativi al fondo regionale investimenti occupazione per interventi di interesse locale. Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51» L. 5.000.000.000.

## Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 novembre 1991

BONDAZ

92R0097

## LEGGE REGIONALE 29 novembre 1991, n. 73.

**Proroga e rifinanziamento per l'esercizio 1991 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 10 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Autorizzazione di spesa*

1. L'efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita, è prorogata al 31 dicembre 1991.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 200.000.000, graverà sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma due si provvede mediante riduzione di parti importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente «Azienda regionale e commercializzazione promozionale turistica (area attività produttive - settore turismo - punto D.2.5.)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991; su detto stanziamento rimane a disposizione la minor somma di L. 3.000.000.000.

#### Art. 2.

##### *Variatione di bilancio*

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

##### *Parte spesa in diminuzione:*

Cap. 67000: «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 200.000.000;

##### *Parte spesa in aumento:*

Cap. 64680: «Contributi a favore di società minori che gestiscono impianti di risalita». Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, L. 200.000.000.

#### Art. 3.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 novembre 1991

BONDAZ

92R0098

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

### Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 novembre 1991, n. 17-47/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, introdotto con l'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, e dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 9-39/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 24 dicembre 1991)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'ultimo comma dell'art. 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, introdotto con l'art. 23 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, e l'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 9-39/Leg.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12344 di data 27 settembre 1991;

FRANCESCO NIGRO, direttore

Decreta:

#### Art. 1.

##### *Finalità del regolamento*

Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 82, ultimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernenti prestazioni lavorative straordinarie svolte dai dipendenti provinciali al di fuori del normale orario di lavoro.

#### Art. 2.

##### *Ambito di applicazione*

L'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 82 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è limitata ai casi in cui si verificano circostanze imprevedibili alle quali si debba fare fronte con un intervento indifferibile.

Rientrano in tale fattispecie le prestazioni di lavoro non programmabile richieste, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, in giornate non lavorative, oppure in giornate lavorative, purché, in quest'ultimo caso, la chiamata non si verifichi entro un'ora dal termine del lavoro ordinario individuale.

In caso di prestazione lavorativa straordinaria in giornate festive è garantito al dipendente, che non usufruisca del riposo settimanale, il riposo compensativo secondo le modalità stabilite dall'art. 135, secondo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

Qualora la prestazione straordinaria sia richiesta durante un periodo di fruizione del congedo ordinario si osservano le disposizioni di cui all'art. 136 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

#### Art. 3.

##### *Incombenze del dirigente di servizio*

Il dirigente di servizio deve procedere alla chiamata avvalendosi di qualunque mezzo idoneo di comunicazione specificando le ragioni di imprevedibilità ed indifferibilità che la giustificano.

Qualora all'interno del servizio vi siano articolazioni decentrate, il dirigente del servizio può delegare ad effettuare la chiamata il funzionario preposto a ciascuna struttura. Nel primo giorno lavorativo successivo alla prestazione fuori orario il funzionario delegato deve dare comunicazione dell'avvenuta prestazione al dirigente del servizio.

Il dirigente che abbia effettuato la chiamata o al quale sia stata comunicata l'avvenuta prestazione fuori orario provvede alla redazione dell'atto scritto di autorizzazione nel quale devono essere indicate in modo circostanziato le ragioni della prestazione, la durata effettiva, il luogo della chiamata, le circostanze secondo cui la prestazione richiesta era configurabile come indifferibile ed imprevedibile e non come protrazione o anticipazione del normale orario di servizio.

La liquidazione dovrà avvenire secondo le modalità previste dal punto C) della deliberazione della Giunta provinciale n. 10991 di data 16 ottobre 1987, registrata alla Corte dei conti il 19 novembre 1987, reg. 59, fgl. 33.

#### Art. 4.

##### *Obblighi del dipendente*

Il dipendente è tenuto ad effettuare tempestivamente la prestazione lavorativa, fatti salvi i casi in cui sia a ciò impossibilitato per cause di forza maggiore, di cui dovrà essere fornita adeguata dimostrazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 7 novembre 1991

L'assessore sostituto: W. MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1991  
Registro n. 64, foglio n. 119.

9240076

FRANCESCO NOCITA, relatore  
ALFONSO ANDRIANI, vice relatore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Granisci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorelli E.  
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria TARANTOLA  
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidlo  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre

## TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria UNIVERSITAS  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Cartolibreria LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pretura di Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
GARZANTI Libreria internazionale  
Palazzo Università  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria PIRCLA  
Via Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPÈRI  
Corso Mazzini, 189
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MGRICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Maitoli Giuseppe  
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
DIE.M. Libreria giuridica  
c/o Paisazo di Giustizia  
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria B.F. TOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20  
SO.CE.DI. S.r.l.  
Via Roma, 80

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 33
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

## CATANIA

- ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria E. GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria LO EUE  
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
Libreria MARZUCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. Snc  
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paccino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**  
GESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)  
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Cartolibreria BELLUNESE  
di Baldan Michela  
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 330.000</li> <li>- semestrale ..... L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul>		<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 635.000</li> <li>- semestrale ..... L. 350.000</li> </ul>
--	--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione .....	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 295.000
Abbonamento semestrale .....	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

